

OSSERVATORIO DI MERITO

Corte d'appello di Trento, sez. pen., 7 – 11 febbraio 2014, n. 44

TRUFFA – SOSTITUZIONE DI PERSONA – DIFFERENZE TRA IL DELITTO DI INSOLVENZA FRAUDOLENTA E TRUFFA – FRODE MEDIANTE SIMULAZIONE DI CIRCOSTANZE CREATE PER INDURRE IN ERRORE – FRODE MEDIANTE DISSIMULAZIONE DEL REALE STATO DI INSOLVENZA – SOSTITUZIONE DI PERSONA FINALIZZATA A CARPIRE LA FIDUCIA – INGANNO E VANTAGGIO ECONOMICO (artt. 494 e 640 c.p.).

“La condotta di colui che simula un ruolo sostenendo false apparenze insinuando così nell’interlocutore la convinzione di trovarsi di fronte a persona degna di fiducia, per poi indurlo in errore e trarne un vantaggio economico è da ricondurre nell’ambito del delitto di truffa e non in quello meno grave dell’insolvenza fraudolenta. L’elemento scriminante tra le due figure di reato sta infatti nelle modalità in cui è attuata la frode: simulazione di circostanze e condizioni create artificialmente per indurre altri in errore, per il delitto di truffa; dissimulazione del reale stato di insolvenza, per il delitto di insolvenza fraudolenta. Nel caso di specie, l’imputato è stato condannato per i reati di sostituzione di persona e truffa perché attribuendosi la qualità di dipendente della Guardia di finanza e con altri raggiri aveva dichiarato falsamente di aver smarrito il bancomat chiedendo e ottenendo dal gestore della rivendita di tabacchi a più riprese soldi e diversi pacchi di sigarette”.

L’insolvenza fraudolenta si chiama così perché è una forma di frode attuata attraverso la menzogna o l’inganno riassumibile nella frase: *“dissimulando il proprio stato”*. E’, infatti, l’utilizzo di questo particolare mezzo a contraddistinguere tale figura delittuosa in quanto, ove non si versasse in casi di semplice dissimulazione bensì di uso di veri e propri artifici o raggiri, ricorrerebbe il diverso delitto di truffa. (S.S.)

Corte d'appello di Cagliari, sez. II pen., 7 – 21 luglio 2014, n. 979

FURTO – FURTO AGGRAVATO – AZIONE FURTIVA – ATTUAZIONE ALL’INTERNO DI UN MAGAZZINO CHIUSO A CHIAVE – INTRODUZIONE DELLA MERCE IN UNA BORSA – SUCCESSIVA NUOVA CHIUSURA DEL LOCALE – REATO CONSUMATO –

MANCATO ALLONTANAMENTO DELL'AGENTE – CONSERVAZIONE DEL POSSESSO DELLA RE FURTIVA – IRRILEVANZA.

“E’ configurabile furto consumato e non solamente tentato nel caso in cui l’azione furtiva venga eseguita all’interno di un magazzino chiuso a chiave di un esercizio commerciale con l’introduzione della res in una borsa nella disponibilità dell’agente, cui segue la richiusura del magazzino e l’allontanamento dal luogo, con conseguente fuoriuscita della res dal dominio del proprietario e di eventuali addetti alla vigilanza. Tale ipotesi non è assimilabile al furto della merce all’interno di esercizi commerciali, eseguito sotto la costante vigilanza degli addetti alla sorveglianza, in cui il possessore originario della cosa o suoi delegati conservano una relazione con il bene e possono in ogni momento interrompere l’azione delittuosa. Nel caso di specie, è stata riconosciuta la consumazione per il furto di alcune stecche di sigarette prelevate all’interno del deposito di una tabaccheria, situato in un corridoio lungo il quale si trovava anche un bagno disponibile per i clienti”.

La Corte d’appello di Cagliari ha chiaramente accolto l’orientamento manifestato, anche di recente [V. Cass., S.U., 17 aprile 2014, n. 52117], dalla Suprema Corte secondo cui, ai fini della consumazione del reato di furto, occorre che la cosa sia uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore e questi non sia in grado di recuperarla. Diversamente, la condotta di apprensione del bene degrada a mero tentativo. (S.S.)

Corte d’appello di Cagliari, sez. II pen., 9 – 15 luglio 2014, n. 1008

COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTE – PIANTE – COLTIVAZIONE – OFFENSIVITA’ DELLA CONDOTTA – VALUTAZIONE – ELEMENTI RILEVANTI (D.P.R. 309/1990, artt. 26 e 73, comma V)

“Per la punibilità del reato di coltivazione non autorizzata di piante da cui sia possibile ricavare sostanze stupefacenti, la sola aderenza della condotta alla previsione normativa non integra per sé il reato, essendo necessaria la lesione del bene giuridico protetto. Pertanto, muovendo dal principio di necessaria offensività come criterio per valutare la tipicità del fatto, è necessario che la condotta sia almeno potenzialmente lesiva della salute di terzi. Nel caso di specie, l’imputato è stato assolto perché la sua condotta è stata ritenuta inoffensiva in quanto non idonea a costituire un pericolo per la salute pubblica. Tale è da considerarsi, infatti,

la coltivazione di due sole piante in grado di produrre poca marijuana e di scarsa qualità, destinata verosimilmente al solo uso personale”.

Il quinto comma dell’art. 73 si riferisce, invero, ai fatti previsti nello stesso articolo che siano di “lieve entità”, vale a dire per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e la quantità delle sostanze. Con riguardo ai mezzi e alle modalità, si osserva che si tratta di indici della portata oggettiva dell’attività svolta dall’agente, nel senso che questa deve connotarsi per la sua modestia e per il ristretto ambito del mercato di riferimento. La qualità, invece, è il parametro concernente il basso tasso di principio attivo presente nella sostanza oggetto dell’attività incriminata, in quanto tale elemento è indicativo o meno di un uso esclusivamente personale. (S.S.)

Corte d’appello di Napoli, sez. I pen., 12 giugno – 24 luglio 2014, n. 4458

RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE – ATTO DEL DIVINCOLARSI – IMPIEGO DI FORZA IN DANNO DEL PUBBLICO UFFICIALE – LESIONI PERSONALI (artt. 337 e 582 c.p.)

“Il delitto di resistenza al pubblico ufficiale si configura già quando il solo atto di divincolarsi si traduca in un vero e proprio impiego di forza in danno del pubblico ufficiale, diretto a neutralizzare l’azione di costui e a sottrarsi alla presa. Nel caso in cui si addivenga ad una vera e propria colluttazione nel tentativo di sottarsi alla cattura, colpendo il pubblico ufficiale in più parti del corpo, allora il reo sarà responsabile anche del delitto di lesioni personali”.

La locuzione *violenza o minaccia* costituisce un elemento essenziale della fattispecie richiamata, in quanto si tratta di strumenti idonei a coartare la volontà del soggetto pubblico. A tal fine, sarà sufficiente che per mezzo di tale attività si impedisca concretamente il compimento dell’atto a cui il funzionario è preposto. La condotta incriminata è, dunque, integrata da qualsiasi attività omissiva o commissiva posta in essere anche mediante atteggiamenti che intralciano o impediscono l’atto di ufficio. Diversamente, devono essere autonomamente punite tutte quelle condotte ulteriori, che risolvendosi in un’offesa ad altro bene giuridico (all’integrità fisica e alla salute, nel caso di lesioni personali), travalichino la figura in esame. (S.S.)

Corte d'appello di Catanzaro, sez. I pen., ord. (c.c. 20 febbraio 2015)

ESECUZIONE – REATO CONTINUATO – VIOLAZIONI DI OBBLIGHI INERENTI LA MISURA DI PREVENZIONE – POSSIBILITA' DI INDIVIDUARE UN MEDESIMO DISEGNO CRIMINOSO (artt. 665 c.p.p. e art. 81 c.p.)

“La disciplina della continuazione può essere legittimamente applicata ad una pluralità di violazioni, relative agli obblighi caratterizzanti la misura di prevenzione solo se i fatti sub iudice siano riconducibili ad uno scopo comune e unitario (fattispecie in tema di mancato rispetto degli obblighi della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza in cui è stata esclusa la possibilità di unificare sotto il vincolo della continuazione condotte non omogenee, non correlate nel tempo, che rivestono i caratteri della mera occasionalità e della mera ripetizione di condotte dello stesso genere). (F.C.)